

Modello 770 2024: scadenza al 31 ottobre 2024

di [Celeste Vivenzi](#)

Publicato il 16 Ottobre 2024

Mancano 15 giorni alla scadenza della presentazione del modello 770/2024 (periodo 2023). Vediamo quali sono i punti chiave (quadro per quadro) da attenzionare prima dell'invio...

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il **modello 770-2024** per la presentazione delle dichiarazioni del sostituto d'imposta da trasmettere entro la data del **31 ottobre 2024**. Come noto nel **modello 770/2024** (relativo all'anno d'imposta 2023) vanno indicati i dati delle ritenute operate e dei relativi versamenti, le compensazioni operate ed i crediti d'imposta utilizzati nonché i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi. *Nota: l'invio del modello 770 è possibile se il sostituto d'imposta ha provveduto alla trasmissione delle certificazioni uniche previste dalla normativa (i termini di invio delle CU erano il 18 marzo 2024 per le Certificazioni Uniche relative a redditi che devono indicati nelle precompilate e il 31 ottobre 2024 per le Certificazioni Uniche relative ai redditi non dichiarabili con la dichiarazione precompilata).*

Modello 770-2024: i punti da ricordare ai fini della redazione della dichiarazione

Soggetti obbligati alla compilazione

Sono tenuti a presentare la dichiarazione **Modello 770/2024** i soggetti che nel 2021 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e che si possono identificare nei seguenti soggetti:

- società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
- enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;



- enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
- società e enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- i Trust;
- condomini e società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
- società di armamento residenti nel territorio dello Stato e società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
- società o associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
- aziende coniugali, se l'attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato e i gruppi europei d'interesse economico (GEIE);
- persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole e persone fisiche che esercitano arti e professioni o che operano le ritenute alla fonte e aderiscono al regime forfetario;
- amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo e i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta estinto, i **curatori della liqui**

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento